



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PEDAGOGIA

- PARTE NORMATIVA -

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Per l'accesso al corso di laurea magistrale in Pedagogia sono richiesti i seguenti requisiti:

1. Titolo di studio

- avere conseguito la Laurea in una delle classi previste dal D.M. 270/04 o dal D.M. 509/99 o in base al previgente ordinamento quadriennale o possedere altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo;

2. Requisiti curriculari

- avere acquisito 90 CFU di area umanistica di cui almeno 30 nel ssd M-PED e altri 30 nei ssd M-PED, SPS, M-PSI, M-DEA/01.

Casi di mancanza dei requisiti curriculari (laureati con elevata preparazione, provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti per l'accesso)

In mancanza dei crediti sopra indicati, l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale è subordinata a una valutazione preliminare di una Commissione che verificherà il possesso delle conoscenze e competenze richieste e l'adeguatezza della personale preparazione, tramite colloquio.

La Commissione, nominata dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale, fisserà un calendario, da settembre a dicembre, per lo svolgimento dei colloqui, che verrà pubblicato sul sito web della Facoltà.

Qualora la Commissione riterrà sufficiente il livello delle conoscenze e competenze del laureato e adeguata la personale preparazione secondo le modalità previste dal comma successivo, esprimerà un giudizio di idoneità, che consentirà l'iscrizione al corso di Laurea Magistrale in Pedagogia.

3. Adeguata personale preparazione e sua verifica

- L'ammissione al corso di Laurea Magistrale è subordinata, oltre che al possesso del titolo di studio e dei requisiti curriculari predeterminati, al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione che si considera positivamente assolta per gli studenti che abbiano conseguito un voto di laurea non inferiore a 100/110.

Per gli studenti che non raggiungono la suddetta soglia è prevista una prova di verifica della personale preparazione consistente in un colloquio, da parte di un'apposita Commissione nominata dalla Facoltà, finalizzato all'accertamento che il livello delle competenze possedute sia adeguato al corso di studio.

Le modalità di svolgimento del colloquio saranno tempestivamente definite con delibera del Consiglio di Facoltà e rese note tramite pubblicazione sul sito web della Facoltà stessa.

Il Corso di Laurea si riserva di adottare un numero programmato di studenti in relazione alle risorse disponibili. In questo caso il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini determinati annualmente dalla Facoltà e resi noti tramite il sito web della Facoltà stessa.

Non è prevista la possibilità di presentare Piani di Studio individuali, salvo che per eccezionali e motivate esigenze. Le richieste motivate, presentate entro i termini determinati annualmente dalla Facoltà e resi noti tramite il Portale di Ateneo, saranno sottoposte singolarmente al Consiglio di Corso di Studio, il quale valuterà i motivi della richiesta e la sua ammissibilità. In caso di esito positivo il Consiglio stesso delibererà sul piano di studio individuale proposto e sulla richiesta di passaggio in base ai seguenti criteri:

- congruenza con gli obiettivi formativi del corso di studio;
- verifica che il numero degli esami, degli insegnamenti e dei crediti formativi universitari relativi non sia inferiore al corrispondente numero previsto dal Piano di Studi ufficiale.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Ai sensi dell'art. 23 comma 1 Regolamento didattico di ateneo, il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente nella Guida dello Studente.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

Il corso non prevede propedeuticità.

La partecipazione alle lezioni è obbligatoria. L'obbligo di frequenza può essere assolto anche con modalità sostitutive individualizzate che devono comunque essere concordate con il singolo docente.

La frequenza ai laboratori è obbligatoria. Non sono ammesse giustificazioni per assenze che superino il 25% del monte ore previsto.

Per quanto riguarda l'attuazione del tirocinio viene richiesto il completamento di tutto il monte ore previsto.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 commi 3, 4 e 5 Regolamento didattico di Ateneo, le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite la Guida dello studente.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte uno o più insegnamenti/attività formative tra quelli individuati dal Corso di Studio e previsti nell'allegato piano didattico.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non previsto tra quelli individuati dal Consiglio di Corso di Studio, deve fare richiesta al Consiglio di corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

1. quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
2. quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale consiste nell'elaborazione in forma scritta di uno studio di una tematica direttamente inerente il corso di studio.

Art. 11 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Didattica Paritetica in data 04/02/2009 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.

Art. 12 Norme transitorie

Il Consiglio di Corso di studio, in relazione alle modifiche del piano didattico, delibera le eventuali regole per l'applicazione del Regolamento di Corso di studi agli studenti iscritti negli anni accademici precedenti che saranno pubblicate nel Manifesto degli Studi.